

Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
REGOLAMENTO INTERNO PER LE ACQUISIZIONI IN
ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI NEI SETTORI
ORDINARI AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 12 APRILE
2006 N. 163 E S.M.I.

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 24.02.2010, è entrato in vigore dal 01.01.2010

INDICE

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti**
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento**
- Art. 3 – Responsabile del procedimento**
- Art. 4 – Atti autorizzatori – Perizia suppletiva**
- Art. 5 – Criteri e forme delle acquisizioni in economia**
- Art. 6 – Modalità di esecuzione**

Titolo II
LAVORI

- Art. 7 – Limite di importo**
- Art. 8 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia**
- Art. 9 – Lavori in amministrazione diretta**
- Art. 10 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo fiduciario**
- Art. 11 – Lavori d'urgenza**
- Art. 12 – Lavori di somma urgenza**
- Art. 13 – Garanzie**
- Art. 14 – Piani di sicurezza**
- Art. 15 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione**

Titolo III
FORNITURE E SERVIZI

- Art. 16 – Limite di importo**
- Art. 17 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia**
- Art. 18 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia**
- Art. 19 – Ulteriori casi di acquisizione in economia**
- Art. 20 – Modalità di assegnazione di forniture e servizi in cottimo fiduciario**
- Art. 21 – Verifiche e regolare esecuzione**

Titolo IV
NORME COMUNI

- Art. 22 – Ulteriori casi di acquisizione**
- Art. 23 – Autofinanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (SIMOG)**

Allegati:

- 1. Elenco dei contratti e dei tipi contrattuali della Società**
- 2. Modello di dichiarazione per requisiti morali**
- 2bis. Modello di dichiarazione per requisiti morali (altri soggetti)**
- 3. Modello di dichiarazione per requisiti morali in forma semplificata**
- 4. Modello di accettazione del Regolamento**

5. Documento operativo sistema SIMOG

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione in economia dei lavori, forniture e servizi che si riferiscono alle tipologie di contratti specificate nei successivi articoli, e relativi ai settori ordinari previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito denominato "Codice") e s.m.i., ovvero eseguiti per scopi diversi dall'esercizio delle attività di cui all'art. 209 del Codice (Acqua).
2. Per l'individuazione dell'appartenenza di un contratto ai settori ordinari o speciali, si fa riferimento prioritariamente alle indicazioni contenute nell'«Elenco dei contratti e dei tipi contrattuali della Società», che viene allegato al presente Regolamento **sub 1**.
3. Le norme del presente Regolamento sono adottate al fine di garantire la qualità delle prestazioni e si ispirano primariamente ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 2 del Codice. Il presente regolamento è, altresì, emanato in conformità e ai sensi dell'art. 125 del Codice (Lavori, servizi e forniture in economia).
4. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale per gli affidamenti ivi previsti. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai principi e alle norme di cui al comma 2, al Codice ed alla disciplina vigente in materia.
5. In presenza di contratti misti, che comprendano lavori e/o servizi e/o forniture, si applicano le disposizioni degli artt. 14 e 15 del Codice, al fine di definirne la natura e la conseguente disciplina cui risulta sottoposto.
6. Il presente Regolamento costituisce altresì procedura del Modello di organizzazione e gestione della società ai fini del d. lgs. 231/2001.

Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Il ricorso alle procedure di cui al presente Regolamento è ammissibile, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 7 per i lavori, ed al successivo art. 17 per i servizi e le forniture. Per la classificazione dei contratti in contratti di lavori, servizi e forniture, si fa riferimento alle definizioni riportate nell'art. 3 del Codice.
2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi al ricorso a procedure di evidenza pubblica secondo le modalità definite dal Codice.
3. Tutti gli importi di seguito richiamati si intendono definiti al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 3 – Responsabile del procedimento

1. La Società, in base al Modello di organizzazione interna, individua un Responsabile del procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati i compiti corrispondenti alle funzioni indicate all'art. 10 del Codice, limitatamente al rispetto di quelle norme alla cui osservanza la Società è soggetta.

2. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, organicamente, è tenuto a verificare la regolarità dell'esecuzione del contratto.

Art. 4 – Atti autorizzatori – Perizia suppletiva

1. L'acquisizione in economia di ogni specifico contratto è autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione oppure con provvedimento dell'Amministratore competente per delega o del Dirigente o Responsabile di Area competente per procura, secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti procedure interne. Nel caso in cui sia successivo alla procedura di scelta del contraente, l'atto autorizzativo conterrà anche l'indicazione dell'affidatario nonché l'importo di affidamento.
2. Qualora in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il soggetto autorizzatore potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento nonché della vigente normativa, una perizia suppletiva.

Art. 5 – Criteri e forme delle acquisizioni in economia

1. Per l'affidamento dei lavori in economia è seguito il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del Codice.
2. Per i servizi e le forniture a seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la previa determinazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.
3. La procedura di consultazione di una pluralità di operatori economici allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata anche nel caso in cui non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
4. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi in forma di scrittura privata, con spese contrattuali a carico dell'affidatario, o di lettera commerciale. L'affidatario, prima dell'avvio della prestazione, deve dichiarare di accettare le norme contenute nel presente Regolamento, il quale viene reso pubblicamente accessibile presso il sito Internet della Società: www.romagnacque.it. A tal fine, negli atti che si inviano al/ai concorrente/i va indicato esplicitamente l'obbligo di accettazione del Regolamento medesimo. L'accettazione dovrà avvenire o in sede di contratto o in altra forma scritta.
5. Il contratto mediante lettera è concluso alla data di ricevimento da parte della Società di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.

Art. 6 – Modalità di esecuzione

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, e con Personale proprio della società, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento;

- b) mediante procedura di cottimo fiduciario, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne alla Società.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti è autorizzato nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di subappalto.
 3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formarne oggetto.
 4. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa cottimista, il Responsabile del procedimento applica gli strumenti di tutela previsti in contratto a garanzia della Società, previa contestazione scritta da parte della Società stessa degli addebiti mossi all'impresa.
 5. Qualora l'impresa cottimista si renda responsabile di grave o ripetuto inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto affidato a cottimo, la Società, previa diffida, può avvalersi dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
 6. L'affidatario deve comunicare alla Società un recapito telefonico e/o un fax funzionanti, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte della Società medesima. L'affidatario deve comunicare, prima della stipulazione del contratto, il nominativo di un suo referente o Responsabile tecnico, che dovrà essere presente nel luogo di esecuzione del contratto, qualora non conduca la prestazione personalmente.

Titolo II LAVORI

Art. 7 – Limite di importo

1. Il presente titolo disciplina l'assegnazione dei contratti di lavori in economia e dei contratti misti riconducibili ai contratti di lavori ai sensi dell'art. 14 del Codice, secondo le tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dal presente titolo sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro, ai sensi dell'art. 125 del Codice.

Art. 8 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando il limite di importo di cui al precedente art. 7, e nel rispetto dell'art. 125, comma 6, del Codice, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:
 - A) Tutti i lavori rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del Codice.

- B) Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti per importi non superiori a 100.000 Euro, prescindendo entro tale importo dalla condizione di imprevedibilità o di urgenza.
- C) Interventi non programmabili riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di pericolo per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisi e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
- D) Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara.
- E) Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
 - a) scavi,
 - b) demolizioni,
 - c) prove penetrometriche,
 - d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
 - e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
 - f) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.
- F) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 9 – Lavori in amministrazione diretta

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del Servizio competente all'intervento specifico, sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento.
2. Il Responsabile del procedimento, in questo caso, propone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.

Art. 10 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo fiduciario

1. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
2. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è pari o superiore a 40.000 Euro e fino a 200.000 Euro, si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società. La presente procedura viene svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento e di essa deve risultare evidenza oggettiva. La lettera d'invito di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle eventuali condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni normative.

3. Per lavori di importo inferiore a 40.000 Euro, la Società può procedere ad affidamento diretto, sempre nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento, con atto corredato da adeguata motivazione a sostegno della scelta effettuata (che risponda ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità, logicità, non contraddittorietà) e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo. Ai fini della valutazione di congruità del prezzo, il Responsabile del procedimento può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti per lavori della stessa o di analoga tipologia.
4. Nell'ambito del confronto concorrenziale non è applicabile la procedura di esclusione delle offerte anomale, a meno che non sia espressamente prevista nella lettera d'invito, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del Codice.
5. L'affidatario di lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, da accertarsi mediante le dichiarazioni di cui al comma 6, nonché di idonei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico-finanziaria, da accertarsi nei modi indicati al comma 7. Di tali requisiti deve risultare evidenza oggettiva almeno prima del perfezionamento del contratto, e i relativi atti sono archiviati presso il Responsabile del procedimento. Agli elenchi di operatori economici di cui al comma 2 tenuti dalla Società possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma. Tali elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, a cura del Responsabile del procedimento che intende avvalersene.
6. L'affidatario attesta il possesso dei requisiti di idoneità morale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (sottoscritta in presenza del dipendente addetto della Società ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore), di non trovarsi nelle condizioni ostative elencate nell'art. 38 del Codice, specificandole una per una. Nelle procedure di cui al comma 3 del presente articolo la dichiarazione può essere resa in forma semplificata secondo il modello di dichiarazione allegato **sub 3**, mentre nelle procedure di cui al comma 2 la dichiarazione va resa secondo il modello di dichiarazione allegato **sub 2** ed eventualmente l'ulteriore modello allegato **sub 2bis**.
7. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico-finanziaria, nelle more del regolamento *ex art.* 40, comma 8, del Codice, si applica l'art. 28, d.P.R. n. 34/2000.
8. Per le assegnazioni di lavori di importo fino a 5.000 Euro, in considerazione del modesto valore economico e tenuto conto dell'esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, il possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico-finanziaria viene presunto laddove l'affidatario sia un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale e il Responsabile del procedimento non sia a conoscenza di atti o fatti che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi. Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere in qualunque momento all'accertamento circa il possesso dei requisiti di cui trattasi.
9. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di espressa accettazione del presente Regolamento, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 5. Nel caso l'accettazione avvenga con lettera, l'affidatario potrà utilizzare il modello di dichiarazione allegato **sub 4**, che il responsabile del procedimento avrà provveduto ad inviare, oltre agli eventuali allegati sub 1 e sub 2 e/o 2bis indicati nel presente articolo, all'affidatario medesimo.

Art. 11 – Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 146 del d.P.R. 554/99, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal dirigente o dal responsabile di area. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 12 – Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. 554/99, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità, salvo quanto sarà eventualmente disposto dal regolamento di attuazione previsto dal Codice.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e semprechè non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 136, comma 5, del d.P.R. 554/99, salvo quanto sarà eventualmente disposto dal regolamento di attuazione previsto dal Codice.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente o al responsabile di area, il quale controfirma la perizia e provvede all'iter di approvazione dei lavori da parte del soggetto competente.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del soggetto competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 13 – Garanzie

1. L'impresa cottimista è tenuta a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare, oppure qualora il corrispettivo sia previsto in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 25.000 Euro, il Dirigente o il Responsabile di Area competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di consultazione di più operatori, tale esenzione andrà precisata nella lettera d'invito a presentare offerta.
2. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, la Società si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 6, commi 4 e 5, del presente Regolamento.
4. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno alla Società.

Art. 14 – Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 131 del Codice e dal d.lgs. 09.04.2008 n. 81.

Art. 15 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nel Regolamento generale dei LL.PP., con particolare riferimento agli artt. da 176 a 182, salvo quanto sarà eventualmente disposto dal regolamento di attuazione previsto dal Codice; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è sempre escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.
2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Responsabile del procedimento.
3. È compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi.

Titolo III

FORNITURE E SERVIZI

Art. 16 – Limite di importo

1. Il presente titolo disciplina l'assegnazione dei contratti di forniture e servizi in economia e dei contratti misti riconducibili ai contratti di forniture o servizi ai sensi dell'art. 14 del Codice, secondo le tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dal presente titolo sono consentite fino all'importo di 193.000 Euro.

Art. 17 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia

1. Le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario funzionamento della Società, possono essere affidate in economia:
 - a) Mobilio, arredi, attrezzature, e altri beni mobili per uffici, strutture, impianti;

- b) Strumenti elettronici, di comunicazione, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc.);
- c) Apparecchiature e materiali per disegni, fotografie e audiovisivi;
- d) Macchine da riproduzione, da stampa, da calcolo, da microfilmatura, e relativo materiale di consumo;
- e) Autoveicoli, motoveicoli, altri mezzi di lavoro;
- f) Pezzi di ricambio e accessori per macchine, attrezzature o strumenti;
- g) Carburanti, lubrificanti e combustibili;
- h) Hardware, relativi componenti e ricambi, software standardizzato, altri strumenti informatici e telematici, fibre ottiche;
- i) Cancelleria, farmaci, materiale sanitario e di pronto soccorso;
- j) Apparecchi e materiali di consumo per i servizi igienico – sanitari, ambientali, attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie;
- k) Materiale e attrezzature per arredo verde e giardinaggio;
- l) Materiale e attrezzature didattiche, scientifiche, sportive, materiale ittico;
- m) Materiale e attrezzature per falegnameria, utensileria e ferramenta;
- n) Spese per acquisti connessi all'organizzazione o partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali;
- o) Forniture di articoli di rappresentanza;
- p) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal CRAL aziendale;
- q) Forniture connesse al funzionamento degli organi societari, di organismi e commissioni nominati per lo svolgimento di attività societarie;
- r) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- s) Giornali, riviste, periodici, libri, pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- t) Materiali riconducibili per analogia a quelli in elenco anche se non espressamente indicati.

Art. 18 – Tipologie di servizi eseguibili in economia

1. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento della Società, possono essere affidati in economia:
 - a) Manutenzione e riparazione in generale;
 - b) Trasporto di posta e corriere;
 - c) Servizi finanziari, bancari, assicurativi;
 - d) Servizi informatici e affini;
 - e) Ricerca e sviluppo;
 - f) Contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - g) Ricerca di mercato e sondaggio dell'opinione pubblica;
 - h) Consulenza gestionale e affini;
 - i) Servizi attinenti architettura, ingegneria, geologia, urbanistica, paesaggistica, topografia, consulenze tecniche;

- j) Servizi pubblicitari;
- k) Pulizia, gestione immobili;
- l) Editoria e stampa;
- m) Eliminazione scarichi di fogna, rifiuti, disinfestazione;
- n) Verifica impianti elettrici;
- o) Cura e manutenzione aree verdi;
- p) Noleggio e assistenza macchine da riproduzione, da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso uffici e servizi.

Art. 19 – Ulteriori casi di acquisizione in economia

1. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 20 – Modalità di assegnazione di forniture e servizi in cottimo fiduciario

1. Quando l'importo della fornitura o servizio da eseguirsi per cottimo è pari o superiore a 20.000 Euro e fino a 193.000 Euro, si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società. La presente procedura viene svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento e di essa deve risultare evidenza oggettiva. La lettera d'invito di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle eventuali condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni normative.
2. Per importi inferiori a 20.000 Euro, la società può procedere ad affidamento diretto, sempre nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento, con atto corredato da adeguata motivazione a sostegno della scelta effettuata e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo. Ai fini della valutazione di congruità del prezzo, il Responsabile del procedimento può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti per forniture o servizi della stessa tipologia o di tipologia analoga.
3. L'affidatario, in entrambe le procedure di cui ai commi 1 e 2, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, da accertarsi mediante le dichiarazioni di cui al comma 4,

nonchè di idonei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico-finanziaria, da accertarsi nei modi indicati al comma 5. Di tali requisiti deve risultare evidenza oggettiva almeno prima del perfezionamento del contratto, e i relativi atti sono archiviati presso il Responsabile del procedimento. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalla Società di cui al comma 1 possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma. Tali elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, a cura del Responsabile del procedimento che intende avvalersene.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (sottoscritta in presenza del dipendente addetto della Società ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore), di non trovarsi nelle condizioni ostative elencate nell'art. 38 del Codice, specificandole una per una. Nelle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, la dichiarazione va resa secondo il modello di dichiarazione allegato **sub 2** ed eventualmente l'ulteriore modello allegato **sub 2bis**. Nelle procedure di cui al comma 2, la dichiarazione può essere resa in forma semplificata secondo il modello di dichiarazione allegato **sub 3**.
5. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico-finanziaria la Società utilizza criteri di selezione qualitativa stabiliti discrezionalmente nel rispetto dei principi desumibili dall'art. 39 e dagli articoli da 41 a 47 del Codice, anche per la formazione degli elenchi di cui al comma 3.
6. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo fino a 5.000 Euro, in considerazione del modesto valore economico e tenuto conto dell'esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, il possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico-finanziaria viene presunto laddove l'affidatario sia un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale e il Responsabile del procedimento non sia a conoscenza di atti o fatti che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi. Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere in qualunque momento all'accertamento circa il possesso dei requisiti di cui trattasi.
7. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di espressa accettazione del presente Regolamento, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 5. Nel caso l'accettazione avvenga con lettera, l'affidatario potrà utilizzare il modello di dichiarazione allegato **sub 4**, che il responsabile del procedimento avrà provveduto ad inviare, oltre agli eventuali allegati sub 2 e sub 3 indicati nel presente articolo, all'affidatario medesimo.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA APPLICAZIONE ART. 20

valore dei contratti (in Euro)	commi di riferimento
< 5.000,00	2 - 6 - 7
= o > 5.000,00 e < 20.000,00	2 - 3 - 4 - 5 - 7
= o > 20.000,00 e < 193.000,00	1 - 3 - 4 - 5 - 7

Art. 21 – Verifiche e regolare esecuzione

1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Responsabile del procedimento di cui al precedente art. 3.
2. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche, secondo le procedure aziendali correnti, per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

Titolo IV NORME COMUNI

Art. 22 – Ulteriori casi di acquisizione

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere anche alle altre procedure indicate nei precedenti titoli, la Società potrà, dandone conto con adeguata motivazione, ricorrere ad acquisizione di contratti di lavori, di servizi e/o di forniture d'importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, con le modalità di cui al comma 2, nei casi indicati nei commi 3 e seguenti, o comunque in casi riconducibili ai principi espressi dall'art. 57 del Codice.
2. La Società procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 3 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi di operatori economici predisposti dalla Società ai sensi dell'art. 10 o dell'art. 20 del presente regolamento. Anche la procedura di cui al presente comma viene svolta, con le medesime modalità indicate nei richiamati artt. 10 e 20, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento e di essa deve risultare evidenza oggettiva.
3. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
 - a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura di acquisizione non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.
 - b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
 - c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la Società, non è compatibile con i tempi richiesti dalle altre procedure concorrenziali di cui al presente regolamento. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alla Società.
4. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
 - a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
 - b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la Società ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
 - c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
 - d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.

Titolo IV SIMOG

Art. 23 – Autofinanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (SIMOG)

1. Le procedure del presente Regolamento sono integrate dalle disposizioni in tema di autofinanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e sulla base delle apposite deliberazioni annuali dell'Autorità medesima, con le modalità indicate nel documento allegato **sub 5**.

Allegati:

1. Elenco dei contratti e dei tipi contrattuali della Società
2. Modello di dichiarazione per requisiti morali
- 2bis. Modello di dichiarazione per requisiti morali (altri soggetti)
3. Modello di dichiarazione per requisiti morali in forma semplificata
4. Modello di accettazione del Regolamento
5. Documento operativo sistema SIMOG